



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

Parere, ai sensi dell'articolo 34, comma 2, della legge 7 maggio 2026, n. 70, sullo schema di decreto legislativo recante “Attuazione della direttiva (UE) 2024/1785 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 aprile 2024, che modifica la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento), e la direttiva 1999/31/CE del Consiglio, relativa alle discariche di rifiuti”.

Repertorio atti n. 116/CU del 10 settembre 2026.

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella seduta del 10 settembre 2026:

VISTA la direttiva (UE) 2024/1785 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 aprile 2024, che modifica la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento), e la direttiva 1999/31/CE del Consiglio, relativa alle discariche di rifiuti;

VISTA la legge 13 giugno 2025, n. 91, recante: “Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024” e, in particolare:

- l'articolo 1, comma 1, il quale prevede che il Governo è delegato ad adottare, secondo i termini, le procedure, i principi e criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, nonché quelli specifici stabiliti dalla legge di delegazione medesima, i decreti legislativi per l'attuazione e il recepimento degli atti dell'Unione europea, di cui agli articoli da 4 a 29 della legge di delegazione medesima e all'annesso allegato A;
- l'articolo 10, comma 1, il quale prevede i principi e i criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1785 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, che modifica la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento), e la direttiva 1999/31/CE del Consiglio, relativa alle discariche di rifiuti;

VISTA la legge 7 maggio 2026, n. 70, recante “Valorizzazione della risorsa mare” e, in particolare, l'articolo 34, il quale prevede:

- al comma 1, che il Governo è delegato ad adottare, entro il 30 giugno 2026, un decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2024/1785 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 aprile 2024, nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, nonché dei principi e criteri direttivi specifici di cui all'articolo 10, comma 1, della citata legge 13 giugno 2025, n. 91, fermo restando quanto previsto ai commi 3 e 4 del medesimo articolo 10;
- al comma 2, che il decreto legislativo di cui al comma 1, è adottato su proposta del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione e del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle imprese e del made in Italy, della salute, dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e per affari regionali e le autonomie, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata;





Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

VISTA la nota prot. DAGL n. 7706 del 30 giugno 2026, acquisita il 1° luglio 2026 al prot. DAR n. 12198, integrata con la successiva comunicazione del 1° luglio 2026, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 12268, con la quale il Capo del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri ha:

- trasmesso, al fine dell'espressione del parere di questa Conferenza, lo schema di decreto legislativo in titolo, approvato nella riunione del Consiglio dei ministri del 22 giugno 2026, corredato dalle prescritte relazioni e munito del "VISTO" del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze;
- rappresentato che il medesimo schema di decreto legislativo è stato contestualmente trasmesso, con riserva, al Dipartimento per i rapporti con il Parlamento per i seguiti di competenza, atteso il termine di scadenza della delega (30 giugno 2026);

VISTA la nota prot. DAR n. 12284 del 1° luglio 2026, con la quale l'Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ha trasmesso il suddetto schema di decreto legislativo, corredato della relativa documentazione, alle amministrazioni statali interessate, alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano, all'ANCI e all'UPI, con la contestuale convocazione di una riunione tecnica per il giorno 13 luglio 2026;

VISTA la comunicazione del 9 luglio 2026, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 12865, con la quale il Coordinamento tecnico della Commissione ambiente, energia e sostenibilità della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, al fine di consentire il necessario confronto tra le regioni, ha chiesto un differimento della citata riunione tecnica;

VISTA la nota prot. DAR n. 12868 del 9 luglio 2026, con la quale l'Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ha comunicato il rinvio della riunione tecnica, prevista per il giorno 13 luglio 2026, al giorno 21 luglio 2026;

VISTA nota prot. n. 22039 del 16 luglio 2026, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 13517 e trasmessa, nella medesima data, con nota prot. DAR n. 13536, alle amministrazioni statali interessate, alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano, all'ANCI e all'UPI, con la quale il Coordinamento tecnico della Commissione ambiente, energia e sostenibilità della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha inviato un documento contenente le osservazioni e le proposte emendative formulate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano in riferimento allo schema di decreto legislativo in titolo;

VISTA la comunicazione del 24 luglio 2026, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 14080, con la quale l'ANCI, facendo seguito alla citata riunione tecnica del 21 luglio 2026, ha trasmesso un documento contenente una proposta emendativa riferita allo schema di decreto legislativo di cui trattasi;

VISTA la nota prot. DAR n. 14124 del 27 luglio 2026, con la quale l'Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ha trasmesso la suddetta comunicazione alle amministrazioni statali interessate, alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano, all'ANCI e all'UPI, con la





Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

contestuale richiesta alla Commissione salute della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di formalizzare le osservazioni illustrate nel corso della citata riunione tecnica del 21 luglio 2026;

VISTA la comunicazione del 30 luglio 2026, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 14477, con la quale il Coordinamento tecnico della Commissione salute della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, a seguito della riunione tecnica del 21 luglio 2026, ha inviato un documento contenente le proposte emendative sullo schema di decreto legislativo di cui trattasi, riferite, in particolare, alla necessità di definire correttamente l'intervento dell'autorità sanitaria territorialmente competente, individuata da ciascuna Regione;

VISTA la nota prot. DAR n. 14497 del 30 luglio 2026, con la quale l'Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ha trasmesso la suddetta documentazione alle amministrazioni statali interessate, alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano, all'ANCI e all'UPI, con la contestuale richiesta al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica di inviare un documento contenente la propria posizione in merito alle osservazioni e alle proposte emendative formulate dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dall'ANCI;

VISTA la nota prot. n. 169718 del 6 agosto 2026, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 15153, con la quale il Capo dell'Ufficio legislativo del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica ha comunicato la non accoglibilità della proposta emendativa sullo schema di provvedimento in titolo, formulata dall'ANCI con la citata comunicazione del 24 luglio 2026;

VISTA la nota prot. DAR n. 15178 del 7 agosto 2026, con la quale l'Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ha trasmesso la suddetta documentazione alle amministrazioni statali interessate, alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano, all'ANCI e all'UPI, con la contestuale richiesta al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica di inviare un documento contenente la propria posizione in ordine alle proposte emendative e alle osservazioni formulate dai Coordinamenti tecnici delle Commissioni ambiente, energia e sostenibilità e salute della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome;

VISTA la nota prot. n. 172931 dell'11 agosto 2026, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 15347, con la quale il Capo dell'Ufficio legislativo del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica ha trasmesso un documento contenente le proprie posizioni in riscontro alle osservazioni e alle proposte emendative, parzialmente accolte, formulate dai Coordinamenti tecnici delle Commissioni ambiente, energia e sostenibilità e salute della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, inviate, rispettivamente, con nota prot. n. 22039 del 16 luglio 2026 e con la citata comunicazione del 30 luglio 2026;

VISTA la nota prot. DAR n. 15386 del 12 agosto 2026, con la quale l'Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ha trasmesso la suddetta documentazione alle amministrazioni statali interessate, alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano, all'ANCI e all'UPI, con la contestuale richiesta alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, all'ANCI e all'UPI di trasmettere il proprio parere tecnico;

VISTA la comunicazione del 13 agosto 2026, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 15433, con la quale l'Ufficio legislativo del Ministro della salute, riscontrando la suddetta nota prot. DAR n. 15386 del 12





Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

agosto 2026, ha espresso parere favorevole in ordine alla riformulazione dell'articolo 11, comma 1, lettera e) dello schema di decreto legislativo di cui trattasi, finalizzata a prevedere la partecipazione, tra gli altri, dell'autorità sanitaria individuata dalla Regione e dal sindaco, ai fini delle determinazioni di competenza nell'interesse della salute pubblica;

VISTA la nota prot. DAR n. 15453 del 14 agosto 2026, con la quale l'Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ha trasmesso la suddetta documentazione alle amministrazioni statali interessate, alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano, all'ANCI e all'UPI, con la contestuale richiesta alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, all'ANCI e all'UPI di trasmettere il rispettivo parere tecnico;

VISTA la nota prot. n. 184900 del 7 settembre 2026, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 16370, con la quale il Capo dell'Ufficio legislativo del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica ha trasmesso un documento contenente i pareri dei ministeri interessati riferiti alle osservazioni e alle proposte emendative formulate dai Coordinamenti tecnici delle Commissioni ambiente, energia e sostenibilità e salute della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, inviate con le citate nota e comunicazione, rispettivamente, del 16 luglio 2026 e del 30 luglio 2026;

VISTA la nota prot. DAR n. 16387 dell'8 settembre 2026, con la quale l'Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ha trasmesso la suddetta documentazione alle amministrazioni statali interessate, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, all'ANCI e all'UPI con la contestuale richiesta alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, all'ANCI e all'UPI di trasmettere il proprio parere tecnico;

VISTA la nota prot. n. 27181 dell'8 settembre 2026, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 16407, con la quale il Coordinamento tecnico della Commissione ambiente, energia e sostenibilità della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, facendo seguito alla nota prot. DAR n. 15386 del 12 agosto 2026, ha espresso parere favorevole sullo schema di decreto legislativo di cui trattasi, condizionato all'accoglimento degli emendamenti, da considerarsi vincolanti, riportati nel documento allegato alla medesima nota ed ha, altresì, trasmesso il documento predisposto dalla Commissione politiche agricole della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome;

VISTA la nota prot. DAR n. 16424 dell'8 settembre 2026, con la quale l'Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ha trasmesso la suddetta nota, con la relativa documentazione, alle amministrazioni statali interessate, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, all'ANCI e all'UPI, con la contestuale richiesta all'ANCI e all'UPI di trasmettere i rispettivi pareri tecnici;

CONSIDERATO che nel corso della seduta del 10 settembre 2026 di questa Conferenza:

- le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano hanno espresso parere favorevole condizionato all'accoglimento delle proposte emendative contenute nel documento trasmesso, che, allegato al presente atto (allegato 1), ne costituisce parte integrante;
- l'ANCI ha espresso parere favorevole con la raccomandazione che, nella fase di attuazione delle relative linee guida, sia sempre garantita la netta separazione tra le funzioni consultive e istruttorie



Camera dei Deputati ARRIVO 14 settembre 2026 Prot: 2026/0001534/TN





Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

svolte dai comuni e la responsabilità civile diretta del gestore dell'impianto, unico soggetto tenuto al risarcimento dei danni ambientali e sanitari derivanti dall'esercizio di questa attività e con l'osservazione dell'opportunità di indirizzare il processo di telematizzazione delle procedure di autorizzazione unica ambientale (AUA) tramite l'integrazione con la rete dello sportello unico per le attività produttive (SUAP) comunale, per evitare sovrapposizioni di portali informatici e aggravii gestionali ed economici negli uffici locali;

- l'UPI ha espresso parere favorevole;
- il rappresentante del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica ha comunicato che, per quanto riguarda le condizioni poste dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, non tutte possono essere accettate e ha fatto riferimento al documento trasmesso dalla propria Amministrazione, nel quale sono stati espressi i relativi pareri;

CONSIDERATO, altresì, che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, a seguito di quanto riferito dal rappresentante del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, hanno espresso parere negativo;

ESPRIME PARERE

nei termini di cui in premessa, ai sensi dell'articolo 34, comma 2, della legge 7 maggio 2026, n. 70, sullo schema di decreto legislativo recante "Attuazione della direttiva (UE) 2024/1785 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 aprile 2024, che modifica la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento), e la direttiva 1999/31/CE del Consiglio, relativa alle discariche di rifiuti".

Il Segretario
Cons. Paola D'Avena



Firmato digitalmente da
D'AVENA PAOLA
C=IT
O= PRESIDENZA CONSIGLIO DEI
MINISTRI

Il Presidente
Ministro Roberto Calderoli



Firmato digitalmente da
CALDEROLI ROBERTO
C=IT
O= PRESIDENZA CONSIGLIO DEI
MINISTRI

10.09.2026



CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME



26/121/CU13/C5

**POSIZIONE SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE
“ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2024/1785 DEL PARLAMENTO
EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 24 APRILE 2024, CHE MODIFICA LA
DIRETTIVA 2010/75/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
RELATIVA ALLE EMISSIONI INDUSTRIALI (PREVENZIONE E
RIDUZIONE INTEGRATE DELL’INQUINAMENTO), E LA DIRETTIVA
1999/31/CE DEL CONSIGLIO, RELATIVA ALLE DISCARICHE DI RIFIUTI”**

Parere, ai sensi dell’articolo 34, comma 2, della legge 7 maggio 2026, n. 70,

Punto 13) O.d.g. Conferenza Unificata

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime **parere favorevole condizionato** all’accoglimento delle proposte emendative di seguito riportate.

Proposta sostitutiva

4.1

All’articolo 4, comma 1, alla lettera a) le parole “*al comma 4-bis, le parole “i progetti relativi alle” sono sostituite dalle seguenti: “le installazioni che svolgono”*” sono sostituite con “*al comma 4-bis, le parole “loro modifiche sostanziali” sono sostituite con “i relativi aggiornamenti”*”;

All’articolo 4, comma 1, alla lettera b) le parole “*al comma 4-ter, le parole “i progetti” sono sostituite dalle seguenti “le installazioni che svolgono attività”*” sono sostituite con “*al comma 4-ter, le parole “loro modifiche sostanziali” sono sostituite con “i relativi aggiornamenti”*”;

Motivazione

Le regioni propongono di fare un riferimento generico a tutti i possibili aggiornamenti delle autorizzazioni e non solo alle modifiche “sostanziali”. L’Autorità competente in questione è competente per tutte le tipologie di rilascio, aggiornamento dell’atto (modifiche non sostanziali, riesami ecc).

Proposta ablativa di un comma (con subordinata)

10.1

All’articolo 10, comma 1, la lettera b) e la lettera c) sono soppresse.



Motivazione

Le Regioni richiedono di non apportare modifiche ai termini del procedimento di cui all'articolo 29-ter in quanto non necessario sulla base dell'esperienza acquisita.

In subordine si propongono le revisioni di seguito riportate.

Proposta sostitutiva (in subordine)

All'articolo 10, comma 1, la lettera b) le parole *“dà avvio al procedimento inoltrando”* sono sostituite da *“inoltra”*.

Motivazione

L'espressione *“dare avvio al procedimento”* non trova riferimento nella L. n. 241/1990, in quanto non corrisponde né alla comunicazione di avvio né alla data da cui decorrono i termini; tale espressione crea solo confusione.

Proposta sostitutiva (in subordine)

All'articolo 10, comma 1, la lettera c) le parole *“dall'avvio del procedimento”* sono sostituite dalle parole *“dalla data di trasmissione dell'istanza da parte dell'autorità competente”*

Motivazione

Modifica necessaria per coerenza con la modifica proposta sopra

Proposta sostitutiva (in subordine)

All'articolo 10, comma 1, la lettera c) le parole *“eventuali osservazioni, ovvero richieste di integrazione”* sono sostituite con le parole *“eventuali richieste di integrazione inerenti alla completezza documentale”*

Motivazione

Modifica necessaria per chiarezza

Proposta sostitutiva (in subordine)

All'articolo 10, comma 1, la lettera c) le parole *“entro 30 giorni dall'avvio del procedimento”* sono sostituite dalle parole *“entro 10 giorni dal termine per le richieste di integrazione da parte degli Enti”*

Motivazione



Modifica necessaria per coerenza con la modifica proposta sopra relativa all'eliminazione dell'espressione "avvio procedimento".

Proposta additiva

10.1

All'articolo 10, comma 1, la lettera b) dopo le parole "*al decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105*" sono inserite le seguenti "*e al decreto legislativo del 31 luglio 2020, n. 101*";

Motivazione

Per coerenza con quanto disposto all'art. 29-sexies c.8 e 8-bis. Proposta condivisa dal MASE.

Proposta sostitutiva

10.1

All'articolo 10, comma 1, la lettera c), in fine, la parola "*sospesi*" è sostituita dalla parola "*interrotti*".

Motivazione

È più corretta l'interruzione dei termini, come già stabilito nell'attuale assetto normativo, in quanto i termini del procedimento devono decorrere dalla data di trasmissione della documentazione completa. Proposta condivisa dal MASE.

Proposta ablativa

11.1

All'articolo 11 comma 1 lettera b) le parole "*e, entro 60 giorni dalla presentazione, delle comunicazioni di cui all'articolo 29-nonies, commi 1 e 3-bis*" sono soppresse.

Motivazione

La direttiva 75/2010 chiede, all'art. 24, che il pubblico sia informato delle modifiche sostanziali, ma non di quelle non sostanziali. La previsione di pubblicazione delle modifiche non sostanziali creerebbe un onere difficilmente gestibile anche alla luce di tempistiche non compatibili tra pubblicazione e conseguente partecipazione e riscontro nei 60 giorni. Resta fermo che vanno pubblicati gli eventuali aggiornamenti dell'autorizzazione.

Proposta aggiuntiva



11.1

All'articolo 11 comma 1 lettera c) dopo le parole "*al comma 3*" sono inserite le parole: "*Il primo periodo recante "L'autorità competente, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda ovvero, in caso di riesame ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 4, contestualmente all'avvio del relativo procedimento, comunica al gestore la data di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e la sede degli uffici di cui al comma 2."* è sostituito dal seguente "*L'autorità competente, entro quaranta giorni dal ricevimento della domanda completa ovvero, in caso di riesame ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 4, contestualmente all'avvio del relativo procedimento, comunica al gestore l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241.*"

Motivazione

È necessario portare a 40 giorni per coerenza con la nuova articolazione dell'art. 29-ter, c. 4 e 4bis. È opportuno aggiungere "completa" perché solo se la domanda è completa decorrono i termini. L'eliminazione del termine data e del riferimento alla sede degli uffici è richiesta in quanto la comunicazione ai sensi della L. 241 prevede una serie di informazioni oltre alla data e alla sede degli uffici

Proposta ablativa

11.1

All'articolo 11 comma 1, lettera c) le parole "*e di cui all'articolo 29-ter commi 4-bis e 4-ter.*" sono soppresse.

Motivazione

La consultazione del pubblico deve decorrere a valle della verifica di adeguatezza documentale (come già avviene per il PAUR) in quanto non ha alcun senso avviare una consultazione su documentazione incompleta; non si possono quindi sospendere i termini della verifica di adeguatezza documentale in relazione a una consultazione pubblica che necessariamente si colloca a valle della stessa.

Proposta ablativa

11.1

All'articolo 11 comma 1, lettera e) sono soppresse le parole "*L'autorità sanitaria individuata dalla Regione e il Sindaco territorialmente competente partecipano alla conferenza di servizi exclusiveness nei casi specifici di cui all'articolo 29-sexies, commi 9-bis, 9-bis.1 e 9-ter*".

Motivazione



Le Regioni propongono la soppressione al fine di mantenere in capo all'autorità competente la scelta dei soggetti da coinvolgere in conferenza dei servizi.

Proposta aggiuntiva

11.1

All'articolo 11 comma1, lettera l) dopo le parole "*salve le sospensioni*" sono aggiunte le parole "*e interruzioni*".

Motivazione

Modifica in conformità alla richiesta di interrompere i termini nell'art. 29-ter comma 4-ter. Proposta condivisa dal MASE.

Proposta aggiuntiva

15.1

All'articolo 15, comma 1 dopo il comma b) inserito il seguente comma "*b-bis) dopo il comma 4-bis è inserito il 4-ter "Il gestore, previo aggiornamento dell'autorizzazione, a conclusione del relativo procedimento avviato su sua istanza, al quale si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 29-ter e 29-quater, procede alle relative operazioni nei casi di proroga della durata di esercizio di un'installazione che svolge l'attività di cui all'allegato VIII, punto 5.4, alla Parte Seconda"*.

Motivazione

Proposta delle Regioni riformulata a seguito delle controdeduzioni sull'articolo 16 del presente provvedimento. Vista l'articolazione della direttiva IED aggiornata (art. 21, prf. 5 lett.d), si ritiene necessario inserire in questo articolo la casistica di cui all'art. 16 del presente decreto, lettera a), relativa alle discariche, attinente alle casistiche di riesame di cui all'art. 29-octies, comma 4. Si ritiene necessario che lo Stato chiarisca le casistiche.

Proposta ablativa

16.1

All'articolo 16, comma1, la lettera b) è soppressa.

Motivazione

Per la lettera a), contenuta nella lettera b) di cui si propone la soppressione, vista l'articolazione della direttiva IED aggiornata (art. 21, prf. 5 lett.d), si ritiene necessario trasferire la casistica relativa alle discariche tra le casistiche di riesame di cui all'art. 29-octies, comma 4. Si ritiene necessario che lo Stato chiarisca le casistiche.



Per le lettere b) e c), contenute nella lettera b) di cui si propone la soppressione, si segnala che le medesime lettere non discendono dalla direttiva IED né costituiscono prassi consolidata delle Regioni. Inoltre, per quanto attiene alla lettera b) si osserva che le modifiche alle migliori tecniche per manutenzioni possono in molti casi essere non sostanziali (se prive di effetti e non incidenti su soglie), ricadendo quindi nel comma 1 dell'art. 29-nonies. In merito alla lettera c), si rende necessario eliminarla poiché si afferma che tali modifiche sono "non suscettibili di determinare effetti negativi su ambiente o salute rispetto alla situazione preesistente", pertanto esse ricadono nel comma 1 dell'art. 29-nonies. Anche l'attivazione di nuovi punti di emissione/scarico può ricadere nel comma 1 dell'art. 29-nonies (si pensi ad esempio al caso di convogliamento di emissioni diffuse). È più opportuno lasciare alla valutazione "caso per caso" da parte dell'autorità competente anziché vincolare sempre ad istanze soggette ad art. 29-ter e 29-quater.

Proposta ablativa

17.1

All'articolo 17, comma 1, alla lettera b) all'alinea la parola "con" è soppressa;

Motivazione

Occorre individuare i soggetti competenti al controllo nel caso di AIA regionale. Proposta condivisa dal MASE.

Proposta aggiuntiva

17.1

All'articolo 17, comma 1, lettera b) al punto 3) sono aggiunte infine le seguenti parole "avvalendosi dell'Agenzia regionale e provinciale per la protezione dell'ambiente".

Motivazione

Si rende necessario al fine di gestire il periodo transitorio nelle more dell'individuazione dell'autorità di controllo.

Proposta aggiuntiva

21.1

All'articolo 21 al comma 1, dopo la lettera a) è inserita la lettera a-bis "dopo il comma 4 è inserito il seguente "4 -bis. Le sanzioni di cui ai commi precedenti non si applicano al gestore che, nel corso del monitoraggio di propria competenza, accerti la non conformità dei valori misurati ai valori limite prescritti qualora si attivi per il ripristino della



conformità nel più breve tempo possibile, fatte salve le norme esistenti che attengono ai monitoraggi in continuo”.

Motivazione

Si propone l’inserimento di un comma analogo al comma 20ter dell’art. 270 del d.lgs 152/2006 per allineare le due normative per quanto concerne i superi riscontrati dal Gestore nell’ambito degli autocontrolli.

Proposta aggiuntiva

21.1

All’articolo 21, comma 1, dopo la lettera f) è aggiunta la lettera f-bis) *“Al comma 14 dopo le parole “più grave reato” sono inserite le seguenti “ferma restando l’applicazione della disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1907/2006, di cui al decreto legislativo 14 settembre 2009, n. 133.”*

Motivazione

L’aggiunta si rende necessaria al fine di evitare possibili dubbie interpretazioni sul regime sanzionatorio da applicare al mancato rispetto di prescrizioni relative alle disposizioni in materia di sicurezza chimica, introdotte dall’art 13 dello schema di decreto con particolare riferimento alla modifica del comma 3-bis dell’art 29-sexies lettera b), in relazione soprattutto alle eventuali formulazioni delle condizioni contenute in AIA da parte dell’Autorità competente che potrebbero contemplare il rispetto delle restrizioni di cui all’Allegato XVII del Regolamento 1907/2006 (REACH) o delle disposizioni di cui all’art 57 del medesimo regolamento europeo.

Proposta sostitutiva

22.1

All’articolo 22, comma 1, al comma 2 dell’articolo 29-septiesdecies. (Autorizzazioni e registrazioni) le parole *“Al fine di garantire l’applicazione del comma 1, le Regioni definiscono adeguate procedure di autorizzazione o di registrazione per le installazioni che rientrano nell’ambito di applicazione del presente Titolo.”* sono sostituite dalle parole *“Il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste definisce con proprio decreto requisiti vincolanti, per talune categorie di installazioni che rientrano nell’ambito di applicazione del presente Titolo entro un anno dalla pubblicazione delle norme operative di cui all’articolo 5, lettera l-ter 3 del dlgs 152/2006”.*

Motivazione



Si ritiene opportuno al fine della omogeneità di applicazione sul territorio nazionale, che il MASAF definisca norme comuni valevoli per tutte le regioni.

Proposta sostitutiva

22.1

All'art. 22, comma 1, al comma 3 dell'Articolo 29-septiesdecies. (Autorizzazioni e registrazioni) le parole *“Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sentiti i Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica e della salute, possono essere emanati requisiti vincolanti, per talune categorie di installazioni che rientrano nell'ambito di applicazione del presente Titolo, che includono le pertinenti norme operative di cui all'articolo 5, comma 1, lettera l-ter.3 e specificano a livello generale i contenuti dell'autorizzazione o le condizioni della registrazione. In tali casi l'attività istruttoria a carico dell'autorità competente si limita alla sola verifica della conformità dell'istanza ai requisiti vincolanti.”* sono sostituite dalle parole *“Decorsi i termini di cui al di cui al comma 2, le regioni hanno facoltà di emanare, sentiti i Ministeri dell'ambiente e della sicurezza energetica, dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e della salute, requisiti generali regionali di cui al comma precedente.”*

Motivazione

Fermo restando la competenza del MASAF alla definizione di requisiti generali vincolanti, si rende necessario prevedere, in assenza dell'emanazione di tali norme entro i termini indicati, di dare la possibilità che le Regioni definiscano detti requisiti vincolanti a carattere regionale.

Proposta sostitutiva

22.1

All'articolo 22, comma 1, al comma 4 dell'Articolo 29-duodevices (Obblighi del gestore), le parole *“del letame, compreso lo”*, sono sostituite dalle seguenti *“degli effluenti zootecnici e digestati di cui al decreto 5046/2016, nonché la gestione dello”* e le parole *“norme operative e in altre normative pertinenti dell'Unione, e non provochi un inquinamento”* sono sostituite dalle seguenti *“norme operative coerentemente ai pertinenti provvedimenti di recepimento nazionale e regionale nonché di altre normative pertinenti dell'Unione, al fine di non provocare un inquinamento”*.

Motivazione

Al fine della coerenza dei termini utilizzati vedere le definizioni di “manure” contenute nelle BAT conclusion “Decisione di esecuzione della Commissione UE n. 2017/302 del 15.02.2017” pag. 3 della Gazzetta ufficiale europea, e declinate in “solid manure” ovvero



letame (materiale palabile) e “slurry” ovvero liquame (materiale non palabile). Quindi tradurre “manure” con “letame” è limitativo perché esclude le altre tipologie di effluenti zootecnici non palabili che vengono prodotti negli allevamenti ed utilizzati a scopo agronomico, compreso il digestato. Le definizioni di riferimento per letami e liquami sono individuate nel decreto 25/02/2026, n. 5046, [art. 3 comma 1 lettere c), d), e).], che dà recepimento in Italia alla direttiva nitrati, che è parte integrante delle AIA allevamenti.

Proposta aggiuntiva

22.1

All'articolo 22 comma 1, al comma 1 dell'Articolo 29-undevicies (Controllo), dopo le parole “*di controllo di SNPA e di SNPS,*” sono aggiunte le seguenti “*o dell'autorità di controllo regionale*”

Motivazione

Si rende necessario prevedere anche il riferimento all'autorità di controllo regionale. Proposta condivisa dal MASE.

Proposta aggiuntiva

25.1

All'articolo 25, comma 1, lettera a) dopo le parole “*29-decies*”, sono aggiunte le parole “*29 undevicies*”.

Motivazione

Refuso, i controlli sono nell'art. 29 undevicies. Proposta condivisa dal MASE.

Proposta aggiuntiva

28.1

All'articolo 28, comma 1, lettera a) punto 1) dopo le parole “*Titolo III-bis*” sono aggiunte “*e Titolo III-ter*”.

Motivazione

Bisogna includere anche l'autorizzazione o registrazione del titolo III bis (Ambito di applicazione). Proposta condivisa dal MASE.

Proposta aggiuntiva

36.1



All'articolo 36, comma 1, nell'Allegato VIII bis alla Parte Seconda, alla lettera B) dopo "*Polli da carne*" è aggiunto "*o pollastre*".

Motivazione

Nei Polli da carne (Capponi, broiler etc) non sono comprese le pollastre, categoria ad essi equivalente, occorre integrare.

Proposta aggiuntiva

42.1

All'articolo 42, comma 1, dopo le parole "*n. 152,*" sono aggiunte le parole "*parte I lettera z) e*".

Motivazione

L'integrazione al testo con "*parte I lettera z) e*" è opportuna perché l'attuale formulazione è incompleta, in quanto non comprende categorie allevate, che attualmente non sono sottoposte ad autorizzazioni generali alle emissioni, ma che per effetto della Direttiva 2024/1785 saranno soggette autorizzazione/registrazione. Esempio: con meno di 25.000 ovaiole si rientra nella parte I lettera z). Con le modifiche introdotte dall'Allegato VIII bis sono sufficienti 21.429 capi, per raggiungere le 300 UBA valore soglia per rientrare nei casi di autorizzazione/registrazione. Proposta condivisa dal MASE.

Proposta ablativa

43.2

All'articolo 43, comma 2, dopo le parole "*lettere da a) a d),*" sono soppresse le parole "*4-bis*" e dopo le parole "*10-quater,*" sono soppresse le parole "*10-quinquies*".

Motivazione

Proposta delle Regioni riformulata con la soppressione del riferimento al comma 4-bis, al fine di chiarire che l'obbligo di adeguamento all'applicazione dei valori più bassi dei BAT AEL intervenga solo per adeguamento alle BAT Conclusions approvate ai sensi della direttiva IED novellata dalla Direttiva 1785/2024 e solo nei casi di procedimenti di riesame e/o modifica sostanziale, escludendo invece le comunicazioni proposte dai gestori per le modifiche non sostanziali. Il riferimento al comma 10-quinquies costituisce invece un refuso.

Proposta aggiuntiva

43.3



All'articolo 43, al comma 3, dopo le parole “29-octies,” sono aggiunte le parole “*comma 3 lettera a)*” e dopo le parole “*decreto legislativo n. 152 del 2006,*” sono aggiunte le parole “*con riferimento alle BAT conclusions pubblicate dopo l'entrata in vigore della Direttiva 1785/2024 relative all'attività principale dell'installazione*”.

Motivazione

Si propone la riformulazione del comma 3 al fine di chiarire che l'obbligo di adeguamento all'applicazione dei valori più bassi dei BAT AEL intervenga solo per adeguamento alle BAT Conclusions approvate ai sensi della direttiva IED novellata dalla Direttiva 1785/2024 e solo nei casi di procedimenti di riesame e/o modifica sostanziale, escludendo invece le comunicazioni proposte dai gestori per le modifiche non sostanziali.

Proposta sostitutiva

43.12

All'articolo 43 comma 12, la parola “*dodici*” è sostituita con “ventiquattro”.

Motivazione

La proposta è tesa a consentire l'estensione del termine transitorio a 24 mesi.

Proposta aggiuntiva

43.12

All'articolo 43, comma 12, in fine sono aggiunte le seguenti parole “*Alla scadenza dei ventiquattro mesi dette installazioni vanno considerate a tutti gli effetti non soggette ad autorizzazioni o registrazioni ai sensi dell'art. 29-septiesdecies*”.

Motivazione

Il comma, come attualmente formulato, lascia un dubbio interpretativo in merito al periodo successivo alla scadenza, che viene portata a 24 mesi.

Roma, 10 settembre 2026

